

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dr. Raimondo Genco

Presidente

Dr. Pasquale Russolillo

Giudice

Dott.ssa Manuela Palvarini

Giudice rel.

Sul

reclamo

proposto da

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

e nei confronti di

[REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Parte ricorrente lamenta l'erroneità dell'ordinanza con cui, in data 13/14.2.2012, è stata rigettata l'istanza di sospensione dalla stessa proposta *ex art. 619 c.p.c.* avverso l'atto di precetto notificato a CCCC in data 7.11.2011 a mezzo del quale la BBBB ha intimato -al predetto- il rilascio, entro e non oltre il termine di dieci giorni, della casa coniugale sita in [REDACTED], in esecuzione della sentenza n. 98/2010 emessa da questo Tribunale -e confermata dalla Corte d'Appello di Palermo (sentenza n. 1213/2011)- avente a oggetto la separazione personale dei coniugi BBBB/CCCC e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie; asserisce di aver acquistato il diritto di proprietà su detto bene immobile -e sui beni mobili ubicati al suo interno- in base all'atto di donazione in Notar [REDACTED] del 15.11.2011, rep. n. 200339, trascritto a fronte del citato provvedimento di assegnazione non trascritto e, per l'effetto, non opponibile a sé medesima "anche nel limite del novennio"; chiede la revoca dell'ordinanza impugnata e,

conseguentemente, sospendersi il procedimento esecutivo di rilascio così come sopra preannunciato, con vittoria delle spese di lite.

Parte resistente, per contro, per quel che qui segnatamente rileva, deduce e allega il prioritario interesse dei figli a godere della casa coniugale assegnata, in sede di separazione giudiziale dei coniugi, a sé medesima in quanto madre affidataria e convivente con gli stessi; l'imprescindibile e prioritaria esigenza di garantire loro la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico e/o l'idoneità della dimora quale luogo di formazione e sviluppo della loro personalità psico-fisica; la certezza della data di detto provvedimento di assegnazione avente a oggetto un diritto personale di godimento -e non già un diritto reale come *ex adverso* asserito- nonché, per l'effetto, la sua opponibilità al terzo acquirente in data successiva, anche se non trascritto, quanto meno nei limiti del novennio a partire dall'assegnazione; chiede confermarsi l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, stante la mala fede della reclamante (sorella del marito), la pretestuosità e le finalità meramente dilatorie del reclamo *de quo*, rigettarsi la richiesta sospensione del procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile per cui è causa con vittoria delle spese di lite.

Dal canto suo, CCCC chiede accogliersi le domande proposte da AAAA e, conseguentemente, sospendere il procedimento esecutivo di rilascio preannunciato con l'atto di precetto opposto e con l'avviso notificato in data 14.3.2012.

Quanto all'imprescindibile presupposto del *fumus boni iuris*, il collegio osserva quanto segue:

il disposto dell'art.155 *quater* cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n.54, nel fare prioritario riferimento all'"*interesse dei figli*", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e così consacra legislativamente il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002) secondo cui il provvedimento di assegnazione della stessa a favore del coniuge affidatario della stessa (anche se non proprietario o titolare di altro diritto reale o personale) non costituisce altro che uno strumento volto esclusivamente a evitare ai figli minorenni -o maggiorenni economicamente dipendenti non per propria colpa- l'ulteriore trauma derivante dall'allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti e, per ciò solo, non può offrire agli stessi un trattamento peggiore e/o certamente di minore favore rispetto a quello precedentemente loro "concesso" anche *ex lege* e, tra

l'altro, ancora oggi garantito loro quanto meno in sede di divorzio/scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Valga a tale proposito evidenziare che già nel 1987 il legislatore aveva (e ha) offerto una soluzione al dibattito -circa l'opponibilità o meno ai terzi della situazione giuridica del coniuge assegnatario della casa coniugale- con la disposizione dell'art. 11, sostitutiva dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, disponendo, al comma 6, che detta assegnazione, *“in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.”* (così, tra l'altro, ponendo fine all'evidente disparità di trattamento venutasi a creare, per effetto dell'art. 6 comma 2 della legge n. 392 del 1978, tra il coniuge assegnatario di un'unità abitativa di proprietà dell'altro coniuge rispetto al coniuge assegnatario di immobile locato).

Dal canto suo, la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia n. 454 del 1989, dopo aver dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 4 c.c. -nella parte in cui non prevedeva la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione al coniuge separato affidatario della prole, ritenendo del tutto ingiustificata la difforme disciplina dettata dalla norma denunciata e da quella di cui all'art. 6 comma 6 cit. (così come sopra modificata dalla legge n. 74 del 1987) a fronte della *eadem ratio* dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole-, l'anno successivo (ordinanza n. 20), aveva precisato che *“l'onere di trascrivere il provvedimento d'assegnazione nel caso di separazione riguarda, ex art. 1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovenne, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi”*.

Già allora, quindi, si era discusso in ordine all'effettiva portata del richiamo all'art. 1599 c.c. -contenuto nell'art. 6 comma 6 della legge sul divorzio- anche alla luce del dibattito parlamentare svoltosi in sede di approvazione della predetta legge (la n. 74 del 1987) e, segnatamente, del fine ivi dichiarato di *“omologare la posizione del genitore affidatario dei figli a quella di un qualunque conduttore”*.

L'inserimento, in sede di lavori parlamentari, con un subemendamento, dell'inciso *“in quanto trascritta”*, fu quindi determinato dall'enunciato proposito di dissipare ogni dubbio circa la trascrivibilità del provvedimento giudiziale *de quo* (nuovamente ribadita, a parere di questo collegio, dal legislatore del 2006) e, quindi, aggiungere un elemento di certezza a una disposizione già diretta, nella sua originaria formulazione (*“l'assegnazione è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.”*), a rendere applicabile la disciplina prevista per

le locazioni nel suo complesso (ivi compresi gli artt. 2643 n. 8 e n. 14 e 2644 c.c.), anche in considerazione della peculiarità della posizione dell'assegnatario e della indeterminatezza/indeterminabilità della durata del suo diritto e non già, lo si puntualizza, per creare ulteriori ostacoli all'opponibilità del provvedimento.

Con la conseguenza che, ora come allora, per quanto l'intervento chiarificatore del legislatore, tanto del 1987 quanto del 2006, possa aver contribuito a creare qualche confusione (o non aver dissipato tutte le incertezze) circa l'interpretazione delle norme *de quibus*, una lettura che ravvisasse, nella novella del 2006, l'indefettibilità della trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'assegnazione *de qua*, sempre e comunque, si porrebbe in netta antitesi con le finalità del legislatore della riforma di dare "prioritaria" contezza agli interessi dei figli. Tanto più a fronte della perdurante vigenza dell'art. 6 comma 6 della Legge 898/1970 (così come sopra citata e modificata nel 1987).

Deve così dirsi che, l'esigenza di bilanciare l'interesse materiale e morale del gruppo familiare residuo e, specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni non ancora autosufficienti, a conservare l'*habitat* domestico con quello *latu sensu* patrimoniale di tutela dell'affidamento del terzo (e quello più generale a una rapida e sicura circolazione dei beni), trova ancora oggi, *post* novella 2006, quale suo attuale elemento di composizione la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dell'opponibilità ai terzi/successivi aventi causa del coniuge "estromesso" del provvedimento di assegnazione.

Ancora una volta quindi va ribadita la volontà del legislatore riformista di riconoscere al relativo provvedimento la natura di titolo idoneo alla trascrizione *ex art. 2643 cod. civ.*, in quanto trascritto, opponibile al terzo acquirente anche ben oltre il novennio e, addirittura, per un tempo indeterminato e indeterminabile *ex ante*.

Ciò detto, ritenuto e considerato, nel caso di specie, non si può che rilevare che, a fronte del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non trascritto, di cui alla sentenza n. 98/2010 emessa da questo Tribunale -e confermata dalla Corte d'Appello di Palermo (sentenza n. 1213/2011)- detto novennio non può dirsi ancora decorso e, per l'effetto, la successiva donazione dell'immobile *de quo* da parte del coniuge così estromesso dal suo godimento alla sorella attuale reclamante, in data 15.11.2011, non può dirsi opponibile alla coniuge assegnataria quivi resistente.

L'ordinanza reclamata va per l'effetto confermata *in toto*.

In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute dalla resistente BBBB, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ricorrente/reclamante. Viceversa, la soccombenza reciproca di CCCC e di AAAA giustifica la compensazione delle spese di lite dagli stessi sostenute.

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

P.Q.M.

rigetta

il reclamo proposto da AAAA e, per l'effetto,

conferma

L'ordinanza reclamata;

condanna

la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente BBBB che liquida in € 1.600,00 per onorari, € 1.000,00 per diritti, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese di lite tra la ricorrente e CCCC.

Si comunichi.

Marsala, _____.

Il giudice estensore

Il Presidente